

ORDINANZA N.
Data di registrazione

7
29/01/2026

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CASTELLO DAL 4 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2026 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.

IV SETTORE SICUREZZA, VIABILITA' E SUAP

PREMESSO che via Castello sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, con conseguente necessità di interdizione della sosta e del transito veicolare.

RAVVISATA la necessità di procedere alla chiusura della strada al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori.

VISTA la richiesta fatta pervenire al protocollo dell'Ente in data 23 gennaio 2026 n. 1056 dalla ditta Cetola Costruzione S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

RITENUTO di accogliere la richiesta sopra citata.

VISTI gli artt. 3, 5 comma 3° e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e del suo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 18 del 30 dicembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Per quanto richiamato in premessa e a parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione, **in via Castello, dal 4 febbraio al 31 marzo 2026 e comunque fino all'ultimazione dei lavori di cui trattasi, è istituito:**

- il divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio dei lavori di cui trattasi, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Garibaldi fino all'incrocio con via Consalvo di Cordoba.

E' altresì istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Roberto il Guiscardo, eccetto i veicoli a servizio dei lavori.

DISPONE

Di trasmettere per quanto di competenza copia del presente atto:

al Comando Stazione Carabinieri – Sede pec: tfg29992@pec.carabinieri.it

al Responsabile del 3° Settore Tecnico – Sede pec: urbanistica@montesantangelo.it

Alla centrale operativa UOC del 118 pec: centodiciotto@ospedaliriunitifoggia.it

Alla ditta Cetola S.p.A. pec: cetolaspa@pec.cetolaspa.it



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da appositi cartelli collocati, dalla ditta esecutrice dei lavori, a cui è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le misure volte a porre in sicurezza il cantiere, onde evitare danni a terzi.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente atto è punita con una sanzione amministrativa ai sensi del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni.

Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

**Il Responsabile Settore Sicurezza, Viabilità e
SUAP**

COTUGNO LIBERA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)